

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1939

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOVA

Agevolazioni fiscali per la salvaguardia
del patrimonio forestale

Presentata il 13 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordine naturale attribuisce al bosco il ruolo di equilibrio e di salvaguardia della vita all'interno del ciclo biologico. Inoltre, gli interventi dell'uomo hanno reso questo fattore naturale elemento di crescita economica oltre che indice di ordinato ed equilibrato sviluppo.

Le notizie di incendi di vaste proporzioni che sempre più frequentemente balzano agli onori della cronaca parlano di veri e propri attentati (è stato coniato persino il termine ecoterrorismo) inferti al nostro patrimonio boschivo e spaventano non solo per gli ingenti danni economici, quanto per le ferite prodotte all'equilibrio naturale nel suo insieme. Dietro la mano incendiaria (sono particolarmente in crescita gli incendi dolosi) si nasconde spesso la miopia di speculatori e di persone senza

scrupoli che utilizzano i mezzi più subdoli per arricchirsi a danno della collettività.

Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di promuovere lo sviluppo ordinato del nostro patrimonio forestale, attraverso il potenziamento degli strumenti di incentivazione fiscale a favore dei proprietari di terreni boschivi per favorire opportuni interventi di tutela e di protezione del bosco e del sottobosco. Solo attraverso un intervento preventivo di manutenzione selvicolturale affidato ai proprietari diretti interessati, associato al ruolo istituzionale svolto dal Corpo forestale dello Stato e dagli addetti alla tutela del patrimonio boschivo nazionale e regionale, è possibile costituire una sorta di « cordone sanitario » intorno a quello che rimane un patrimonio naturale di indiscutibile importanza.

I dati statistici dell'ultimo ventennio dimostrano un *trend* negativo preoccupante (130 mila ettari l'anno di terreni andati a fuoco e di questi 55 mila boscati) il cui impatto sul già precario assetto geologico del nostro territorio assume proporzioni devastanti. Infatti, i terreni andati in «fumo», per lo più posti in zone collinari e montane, favoriscono il fenomeno delle erosioni e l'incremento dei fattori di instabilità idrogeologica con l'aumento di frane e di altre manifestazioni alluvionali.

Con la presente proposta di legge lo Stato, consentendo ai proprietari dei fondi di godere dei benefici fiscali per la manutenzione degli stessi, punta l'indice sulla prevenzione, per vedere così ridotti gli ingenti costi economici che attualmente destina alla lotta antincendi, con benefici effetti sulla qualità della vita e sull'azione complessiva di salvaguardia del patrimonio forestale. La leva fiscale, in questo caso, pur comportando per lo Stato una riduzione delle entrate complessivamente stimate intorno ai 1.600 miliardi di lire, verrebbe ad incidere positivamente in ragione di oltre 2.500 miliardi di lire, essendo tale la stima del danno subito dalla collettività in conseguenza degli incendi patiti ogni anno dal nostro patrimonio

boschivo. Il danno stimato si riferisce esclusivamente alla perdita del legame e all'onere derivante dall'azione antincendi essendo di difficile quantificazione il danno economico indotto provocato dalla furia del fuoco.

Attraverso la leva fiscale lo Stato in altre occasioni (ad esempio, la legge n. 512 del 1982 ha realizzato azioni di tutela dei beni aventi rilevanza culturale) ha fatto dell'azione preventiva un'arma strategica di coinvolgimento del cittadino ed educativa nello stesso tempo, limitando, così, l'azione diretta dello Stato più costosa e meno incisiva. Altrettanto significativa può risultare l'estensione dei benefici fiscali in materia di salvaguardia del patrimonio boschivo e, anche in questo caso, sarebbero rilevanti gli obiettivi educativi (di azione civica) mirati all'ambito più complessivo della tutela ambientale, patrimonio di tutti e onere di ciascun cittadino.

Infine, con la presente proposta di legge si dà l'opportunità di usufruire della deducibilità degli oneri derivanti da erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali o enti pubblici ed associazioni ambientaliste senza finalità di lucro, il cui scopo sia quello di realizzare opere e strutture antincendi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni, individua e delimita il patrimonio boschivo riconosciuto di interesse pubblico.

2. I redditi catastali relativi al patrimonio di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche ai fini del pagamento delle relative imposte.

ART. 2.

1. Le spese sostenute dai proprietari dei terreni, catastalmente classificati boschivi, per operazioni di manutenzione selvicolturale e per la realizzazione di strutture antincendio, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici del Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali uffici provvedono alla relativa certificazione.

3. Le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di associazioni ambientaliste o di protezione civile, senza scopo di lucro, aventi finalità di recupero, conservazione e manutenzione di aree boschive o destinate alla realizzazione di opere e strutture antincendio, sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche nella misura effettivamente rimasta a carico.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'aumento dell'1 per cento della quota di concessione delle aree demaniali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

